

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

115° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1991

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 5, 7, 8 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	6, 15
BAIARDI (Com. PDS)	15
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio e l'artigianato ...	7
DIPAOLA (PRI), relatore alla Commissione ..	7, 17
MANCIA	5, 6, 8 e <i>passim</i>

«Modificazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina

e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci di carni equine e carni di altre specie di animali» (2551)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
ALIVERTI (DC)	2, 4
BAIARDI (Com. PDS)	5
CARDINALE (Com. PDS)	2
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio e l'artigianato ...	3, 4
DIPAOLA (PRI)	3
FOSCHI (DC), relatore alla Commissione	2, 4
GIANOTTI (Com. PDS)	3

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e carni di altre specie di animali (2551)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e carni di altre specie di animali».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che nell'ultima seduta ho svolto la relazione. La discussione è stata poi sospesa in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 12^a, pareri che non sono ancora pervenuti. Io sono a disposizione della Commissione per proseguire ugualmente, salvo che qualcuno non ritenga necessario attendere i pareri, soprattutto quello della Commissione sanità.

CARDINALE. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame il nostro Gruppo non è su posizione contraria, però crediamo che la parte essenziale del provvedimento riguardi i problemi igienico-sanitari. Non sono in grado da questo punto di vista di esprimere un parere definitivo. È anche vero che le carni equine provengono dagli allevamenti, però credo che in alcune parti d'Italia esistano ancora centri di macellazione di animali da fatica. Per questo motivo non so se sia il caso di suggerire la vendita in banchi separati o qualche altra soluzione.

ALIVERTI. Vorrei sommessamente far presente che il disegno di legge non è stato presentato dal Ministro dell'industria ma dal Ministro della sanità. Tale circostanza induce a ritenere non solo che il Ministro della sanità sia perfettamente d'accordo con il contenuto del disegno di legge, ma anche che qualsiasi parere della Commissione sanità dovrebbe conformarsi alla volontà del proponente.

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, personalmente ho un parere diverso dal suo. Proprio perchè il disegno di legge è stato presentato dal Ministro della sanità, il parere della 12^a Commissione mi sembra importante, però vorrei sottolineare due aspetti. Innanzi tutto la Commissione sanità ha avuto tutto il tempo per esaminare il provvedimento; visto che non lo ha fatto vuol dire che non annetteva grande importanza all'argomento. In secondo luogo, siamo in prima lettura, ciò che consente di affrontare ancora eventuali problemi che

dovessero presentarsi. Per questi motivi sono d'accordo sulla proposta di proseguire nella discussione del provvedimento, che è iscritto all'ordine del giorno già da molto tempo.

GIANOTTI. Vorrei aggiungere che ci lascia molto incuriositi il fatto che su una materia di competenza del Ministro dell'industria (tanto che a rappresentare il Governo vi è un Sottosegretario di quel discastero) sia stato il Ministro della sanità a prendere l'iniziativa. Abbiamo difficoltà nel trovare spiegazioni a questa circostanza e saremmo grati al Governo se riuscisse a darci una spiegazione logica.

DIPAOLA. Ho avuto modo di ascoltare le categorie interessate perchè nel Meridione questa attività viene svolta con un carattere quasi di specializzazione. Vi sono infatti macellerie ovine accanto a macellerie caprine e suine. Forse pochi sanno che 6 o 7 mesi fa è scoppiato un caso di carattere nazionale e proprio nella mia città è stata rilevata nelle salsicce di cavallo la famosa trichinella, da cui deriva la malattia trichinosi. Da quel momento è intervenuto il Ministro della sanità che ha ritirato l'autorizzazione, mettendo però in evidenza che la trichinosi non derivava da carne equina, bensì dal lardo di maiale putrefatto. Tutta l'attività praticamente è andata mano mano scemando fino al punto di costringere molte macellerie alla chiusura. Per questo motivo è sorta la necessità di predisporre un ampliamento delle tabelle che fornisse a queste macellerie specializzate la possibilità di uniformarsi alle altre. Questi i motivi di fondo del disegno di legge in esame; bisognerebbe perciò conoscere tutte le vicende per comprendere la necessità che abbiamo oggi di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio gli intervenuti e cercherò di rispondere alle domande del senatore Gianotti sul motivo della presentazione del provvedimento da parte del Ministro della sanità. Il Governo rassicura la Commissione circa l'attenzione posta ai problemi igienico-sanitari, che sono di rilevante portata. Si tratta di una felice combinazione in cui l'attenzione ai problemi di carattere igienico-sanitario si concilia con una linea di politica commerciale di abrogazione di vincoli. Il Ministro dell'industria dunque non può che dirsi consenziente con questa linea di politica commerciale. È chiaro che i vincoli che bisogna porre in presenza di problemi igienico-sanitari (e in questo caso è il Ministro della sanità a formulare tale invito) devono essere particolarmente rigorosi e credo che in questo senso non vi sia ragione di riserve.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nell'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, dopo la parola: «eccezione» sono soppresse le parole: «di quelle equine e».

È approvato.

Art. 2.

1. Nel secondo comma dell'articolo 30 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, dopo la parola «animali», le parole: «escluse le equine, che devono sempre essere vendute in spacci a parte» sono sostituite con le parole: «comprese quelle equine».

È approvato.

Art. 3.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione commerciale alla vendita di carni e frattaglie equine hanno facoltà di porre in vendita, nello stesso esercizio, anche le carni e le frattaglie delle altre specie animali.

2. Sono soppresse dalle tabelle merceologiche stabilite ai sensi delle vigenti norme sulla disciplina del commercio e dalle relative autorizzazioni tutte le eccezioni riguardanti le carni e le frattaglie equine.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei sollevare una riserva sul secondo comma di tale articolo in quanto si afferma che sono soppresse dalle tabelle merceologiche, stabilite ai sensi delle vigenti norme sulla disciplina del commercio e dalle relative autorizzazioni, tutte le eccezioni riguardanti le carni e le frattaglie equine. Tale formulazione mi pare lasci qualche dubbio, almeno interpretativo. La soppressione dalle tabelle merceologiche non significa infatti molto, esaminando le tabelle allegate all'attuale decreto del Presidente della Repubblica, nel quale si indicano ancora carni e frattaglie di bassa macelleria.

Allora, anzichè una soppressione *tout court*, preferirei delegare il Ministero dell'industria ad apportare le variazioni alle tabelle merceologiche in conseguenza delle modifiche contenute nella legge. Mi sembrerebbe più corretto: il Ministero, attraverso decreto del Presidente della Repubblica, quindi con certezza giuridica e amministrativa, potrà modificare le tabelle in vigore.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo con questo emendamento.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La proposta del senatore Aliverti ci consentirebbe, fra l'altro, di revisionare - credo con profitto - tutto il settore della macellazione. Infatti ancora oggi alcuni organi di controllo eccessivamente fiscali intervengono se le macellerie non espongono al prezzo stabilito alcuni tagli considerati «sociali». Si tratta evidentemente di usi

ormai superati e mi sembra quanto mai opportuno porvi rimedio, come suggerisce il senatore Aliverti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Aliverti, tendente a sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune variazioni alle tabelle merceologiche in attuazione delle disposizioni recate dalla medesima».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

BAIARDI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista-Partito democratico della sinistra, esprimo consenso per le finalità della legge e dichiaro il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche (2219-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

MANCIA. Signor Presidente, la Camera dei deputati nell'esaminare il disegno di legge in oggetto ha soppresso la disposizione, che il Senato aveva inserito, concernente la possibilità di concedere, per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i concessionari principali, talune aree.

La mia proposta è di inserire nuovamente questa disposizione sulla quale la Commissione aveva discusso esprimendo la propria approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Mancina, il disegno di legge è già stato esaminato in questa Commissione ed in quella occasione abbiamo

elaborato un testo con la collaborazione del Governo. Se noi ora procediamo ad una modifica del testo pervenutoci corriamo il rischio, tenendo conto della situazione politica incerta, che il disegno di legge decada prima di essere esaminato nuovamente dalla Camera dei deputati. Pertanto, sebbene io condivida nel merito la sua proposta, senatore Mancia, la invito a ritirare l'emendamento illustrato ed eventualmente a trasformarlo in un ordine del giorno.

MANCIA. Signor Presidente, vorrei svolgere una considerazione di carattere generale in ordine al rapporto che intercorre tra le Commissioni dei due rami del Parlamento. Spesso questa Commissione, consapevole dell'urgenza e delle difficoltà cui si andrebbe incontro, desiste dall'apportare modifiche ai testi approvati dalla Camera dei deputati. Vorremmo però che anche la corrispondente Commissione della Camera dei deputati tenesse nei nostri confronti un comportamento altrettanto positivo (così come abbiamo rilevato, peraltro, in vari incontri con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento).

Anche da parte del Governo, talvolta, ci troviamo di fronte a posizioni diverse dinanzi al Senato e alla Camera dei deputati. Ebbene, nel momento in cui accolgo la richiesta del Presidente a ritirare l'emendamento, ritengo opportuno impegnare il Governo a tenere in futuro un comportamento univoco presso i due rami del Parlamento.

Quello che poniamo è un problema vero in quanto non possiamo lasciare inutilizzati spazi che potrebbero essere messi a disposizione dei commercianti ambulanti.

Condivido comunque la preoccupazione del Presidente: abbiamo l'urgenza di produrre una legislazione attesa da tempo. Con tale spirito costruttivo ritiro il mio emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione industria del Senato

impegna il Governo

ad adottare, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, comma 2, norme che assicurino la possibilità di esercitare il commercio ambulante su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti titolari di concessioni pluriennali con uso quotidiano o limitato a uno o più giorni della settimana».

(0/1/10/2219-B)

MANCIA

ALIVERTI. Affinchè il problema venga evidenziato e si corrobora la tesi contenuta nell'ordine del giorno, vorrei fare una rapida ricostruzione storica delle ragioni che hanno portato alla soppressione della lettera c), secondo la richiesta esplicitamente fatta dalla I Commissione della Camera dei deputati. Le ragioni sono correlate al fatto che da parte di tale Commissione non si è ritenuto di poter individuare una diversa posizione fra il commercio esercitato in forma itinerante e quello esercitato dal cosiddetto turnista, come previsto dalla legge n. 398 del 1976, in quanto - si afferma - chi ha la facoltà di esercitare il

commercio in forma itinerante può occupare, nel turno in cui non è utilizzato da altri, il posto fisso.

Ritengo dunque che tale interpretazione, pur discutibile, possa essere fatta risalire ad una precisa richiesta della 1^a Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Non veniva per altro in soccorso l'emendamento che è stato presentato in quanto, addirittura, faceva riferimento alle norme previste dalla legge n. 398 che si intendeva abrogare proprio con questo provvedimento. Vi era quindi una palese contraddizione e credo che la chiarezza che apporteremo con l'ordine del giorno sia sufficiente per far comprendere che la figura giuridica del turnante, come prevista dalla legge n. 398, deve ricomprendere chi esercita il commercio in forma itinerante, come previsto dalla lettera *d*) che diverrà lettera *c*) secondo la nuova formulazione.

PRESIDENTE, Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DIPAOLA, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Mancia per aver messo in evidenza con il suo emendamento quanto avevamo già segnalato in sede di prima lettura del provvedimento. Lo ringrazio poi per aver trasformato tale emendamento in un ordine del giorno. Vorrei solo, signor Presidente, far notare una non concordanza con quanto deciso dalla Camera dei deputati. Forse pochi hanno a mente la difficoltà di reperire spazi pubblici per esercitare questo tipo di attività. Il testo originario, prescindendo dalla diversità tra turnista ed itinerante, tendeva soltanto ad individuare spazi utili da utilizzare in certi giorni per l'esercizio dell'attività economica da parte degli ambulanti.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio il relatore e i senatori intervenuti per il contributo fornito nel portare a termine l'*iter* di questo provvedimento che offre agli operatori, ai consumatori e al mercato uno strumento più agile e più moderno per le attività economiche.

Ringrazio il senatore Mancia per la sensibilità dimostrata. Vorrei garbatamente rassicurarlo circa la costanza dei comportamenti del Governo nei due rami del Parlamento, costanza che non solo si avrà per il futuro ma che si è avuta anche nel passato. Certo è che vi sono prerogative delle Commissioni che evidentemente il Governo non può minimamente scalfire o limitare.

Voglio fare appello alla disponibilità di questa Commissione come è stato fatto e sarà fatto per il futuro anche nell'altro ramo del Parlamento. Certamente la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati esercita con vigore le sue prerogative e con una discreta impermeabilità di fronte a possibili pressioni. Ciò fa parte delle sue alte prerogative che dobbiamo rispettare. Il discorso vale per questo provvedimento e per altri ancora. Ciò che stiamo sperimentando oggi – posso anticiparlo – avverrà per il problema dei pubblici esercizi e per altre questioni: purtroppo vi sono altre situazioni di questo tipo. Però, con la pazienza che ha contraddistinto il nostro lavoro, si riuscirà a portare a compimento il lavoro iniziato.

Il contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Mancina trova il Governo consenziente. Accetto la soppressione della lettera c) solo in quanto l'interpretazione prevalente era già in quel senso, anche se in forma implicita, nell'altro ramo del Parlamento. Possiamo ora esplicitare tale interpretazione con un ordine del giorno sul quale il Governo esprime parere favorevole, impegnandosi a darne attuazione.

PRESIDENTE. Senatore Mancina insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

MANCINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Mancina, accolto dal Governo e dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

Il primo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatici, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4,

commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competen-

ti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Sanzioni)

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonchè senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 14 e 15.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

4. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 3 e 4 sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

6. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

7. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

8. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

9. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè le competenze regionali in materia di fiere e mercati.

Il comma 1 non è stato modificato dalla camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 del testo del Senato, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 5, 6, 7 e 8 del testo del Senato non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

BAIARDI. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS al disegno di legge in esame.

Si tratta di un provvedimento non soltanto atteso dalle categorie interessate, ma il cui testo risponde alle esigenze del mercato. Il disegno di legge si muove infatti nella direzione di assicurare pari dignità al vecchio commercio ambulante che perde ora questa sua tradizionale denominazione. Ritengo che ci troviamo in presenza di uno strumento più agile che prepara il nostro Paese all'impatto con il Mercato comune.

ALIVERTI. Anche noi votiamo a favore del disegno di legge, che già ci aveva visti consenzienti nella passata legislatura. Credo che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non incidano sostanzialmente sul testo approvato dalla nostra Commissione. È intervenuto semmai un opportuno aggiornamento, anche con riferimento alle norme che nel frattempo sono entrate in vigore, come ad esempio la legge n. 142 del 1990, che in occasione del nostro primo esame ancora non era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Presso la Camera dei deputati è stata sollevata e si è dibattuta la questione del mantenimento delle disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche per motivi diversi da quelli di ordine igienico-sanitario o fitosanitario. Ad esempio si è parlato dell'opportunità di vendere il pane sulle bancarelle.

In sede di dichiarazione di voto ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Governo affinché prima di emanare il regolamento di esecuzione consulti ancora le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento (sia pure in modo informale). Una lettura attenta della proposta di regolamento potrà essere utile ad eliminare i dubbi che tuttora sussistono e che potrebbero determinare tensioni e contrasti all'interno delle stesse categorie.

Il disegno di legge che stiamo per approvare rappresenta il superamento del tradizionale commercio ambulante e lo ricollega più direttamente alla disciplina del commercio fisso (ricordo l'abrogazione del registro speciale previsto dalla legge n. 426). Il provvedimento che approviamo rappresenta un indubbio passo in avanti per il commercio ambulante che si è sempre sentito in una condizione di minorità rispetto al commercio fisso, condizione nella quale ha pure subito qualche riflesso negativo.

La maggiore novità introdotta dal disegno di legge è la norma che consente non solo alle persone fisiche bensì anche alle società di essere titolari delle autorizzazioni. Si tratta di un fatto profondamente innovativo che, fra l'altro, prospetta una concezione imprenditoriale non prevista in precedenza e prelude alla possibilità di esercitare il commercio su aree pubbliche in forme più stabili di attività, rappresentando quindi *in nuce* un passaggio nell'evoluzione del commercio, nella direzione che tutti auspichiamo, che dovrà essere perseguita attraverso l'adozione di norme adeguate correlate a quelle della Comunità europea.

Con questo spirito diamo senz'altro il nostro consenso al testo che è stato sottoposto al nostro esame.

MANCIA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge in esame. Abbiamo ritirato l'emendamento che proponeva la reintroduzione della norma soppressa dalla Camera dei deputati perchè ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento. L'obiettivo del disegno di legge è quello di riorganizzare e riqualificare questo settore commerciale; esso contiene norme importanti di razionalizzazione che rappresentano una garanzia per il ruolo che questa categoria può svolgere nel settore commerciale.

Il senatore Aliverti ricorda la possibilità offerta con questa nuova disciplina di costituire società; ciò rappresenta una garanzia per i singoli ambulanti anche e soprattutto rispetto all'evoluzione del commercio che si determinerà nel Mercato comune europeo nel 1993.

Nel momento in cui ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialista, esprimo la preoccupazione perchè nel redigere il regolamento di esecuzione non sia inficiato quanto è scritto nella legge. È pertanto opportuno discutere tale regolamento insieme alla omologa Commissione della Camera dei deputati ed ai rappresentanti delle categorie le quali, avendo accolto favorevolmente la nuova normativa, potrebbero svolgere un ruolo importante nella stesura delle norme attuative. È una proposta formale quella che avanziamo, proprio per garantire il massimo di trasparenza e per coinvolgere una categoria che riteniamo molto importante.

DIPAOLA. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano esprime il suo voto favorevole sul provvedimento e ringrazia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per aver finalmente portato a termine questa nuova normativa.

Trattasi di un provvedimento di vasta portata che dopo tanto tempo comincia a riordinare la materia del commercio, cioè a combattere l'abusivismo e le disparità che quotidianamente siamo costretti ad osservare, specialmente nei piccoli centri dove ogni angolo delle strade è diventato punto di vendita. In tal modo si violano tutte le norme igienico-sanitarie, nonché quelle fiscali, mentre la lotta tra le categorie si fa sempre più pesante.

Come ha già detto il senatore Aliverti, è opportuno rivedere la normativa sulla panificazione dato che l'esigenza è sentita da tutta la categoria.

Ribadisco il voto favorevole del Gruppo repubblicano e ringrazio il Governo ed il Presidente.

PRESIDENTE. Vorrei in conclusione ringraziare il relatore alla Commissione per l'attenta ed intelligente azione che ha svolto per l'approvazione della legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA